



Città Metropolitana di Messina

VI DIREZIONE AMBIENTE

Servizio Qualità Area Impianti Termici ed Educazione Ambientale

Ufficio Ispezione Impianti Termici

PUBBLICO INCANTO

Appalto, da esperirsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D. L.vo 50/16, per l'affidamento del servizio relativo al controllo del rendimento di combustione e dello stato di esercizio, manutenzione accertamento ed ispezione degli impianti termici nei Comuni ricadenti nella Città Metropolitana di Messina con popolazione residente inferiore ai 40.000 ab./res.

Codice identificativo di gara CIG: 7222542634

CAPITOLATO TECNICO

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott. Antonino Celona

Il Responsabile del Servizio
Dott. Salvatore Ipsale

Il Dirigente
Ing Armando Cappadonia

ART. 1 – NORMA GENERALE

Il presente capitolato tecnico regola l'appalto di servizio di cui all'art.2 che la Città Metropolitana di Messina intende affidare per adempiere agli obblighi previsti dalla legge n. 10/91, dal D.P.R. n. 412/93, dal D.P.R. 551/99, dal D. Lgs. 192/05 come modificato dal D. Lgs. 311/06 e dal D.P.R. 74/13.

ART 2 – OGGETTO E FINALITA' DELL'APPALTO

L'appalto che questa Città Metropolitana intende esternalizzare ha per oggetto tutte le attività relative agli accertamenti ed alle ispezioni per il controllo del rendimento di combustione, dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici (centralizzati o autonomi) posti al servizio degli edifici, ricadenti nell'ambito territoriale della Città Metropolitana di Messina con popolazione residente inferiore ai 40.000 ab./res., nonché la costituzione e l'aggiornamento del catasto degli stessi impianti.

Sono soggetti al controllo di cui sopra gli impianti destinati alla climatizzazione invernale ed estiva degli ambienti e/o per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, alimentati da qualsiasi combustibile, secondo la definizione della legge 90/2013.

Sono esclusi dal campo di applicazione del presente servizio le stufe, i caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante: tali apparecchi, se fissi sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW.

Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate. Sono altresì esclusi dal campo di applicazione gli impianti termici a servizio di fabbricati industriali, artigianali e agricoli, non residenziali, quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo, non altrimenti utilizzabili.

ART. 3 – DURATA DELL'APPALTO

L'appalto avrà validità di anni uno a decorrere dalla data di stipula del relativo contratto. A discrezione dell'Amministrazione la durata del Servizio potrà essere prorogata ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/16.

E' vietato subconcedere in tutto o in parte le attività di cui al presente capitolato.

ART. 4 - NORME CHE REGOLANO IL SERVIZIO

L'appalto sarà disciplinato:

- a) dal presente Capitolato Tecnico;
- b) dal Regolamento per l'esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni sugli impianti termici degli edifici ai sensi del decreto legislativo 192/05 e ss.mm.ii. e dal D.P.R. 74/13 approvato con Deliberazione n. 42 del 16 novembre 2016, del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Metropolitan;
- c) dalle norme tecniche UNI-CTI, UNI-CIG, CEI, UNI-EN, applicabili alle attività e agli impianti oggetto del presente Capitolato Tecnico e relativi componenti.
- d) da tutte le norme previste nonché da ogni altra norma di settore che potrebbe sopraggiungere successivamente all'affidamento dell'appalto.

ART. 5 - DICHIARAZIONE DI INCOMPATIBILITA'

E' fatto assoluto divieto al soggetto affidatario dell'appalto di servizio, pena la immediata risoluzione del contratto, di svolgere i controlli di cui al presente Capitolato Tecnico sugli impianti termici per i quali esso svolge funzioni di manutentore e/o installatore o di consulente. In particolare deve garantire che non ci siano interessi di natura economica (o rapporti), diretti o indiretti, con imprese di manutenzione e installazione di impianti termici e imprese di fabbricazione o fornitura di apparecchi o componenti per impianti termici. Comunque deve garantire quanto stabilito nell'allegato C al D.P.R. 74/13.

A tal fine l'affidatario rilascerà una dichiarazione che per gli impianti oggetto di controllo sarà garantita l'indipendenza dello stesso affidatario nonché quella del personale incaricato ad eseguire le ispezioni secondo quanto stabilito nell'allegato C sopra menzionato..

Nella predetta dichiarazione, l'ispettore deve dichiarare di essere a conoscenza che l'attività per la quale gli sarà conferito il relativo incarico per conto della Città Metropolitana di Messina lo qualifica come "incaricato di pubblico servizio".

ART. 6 – RESPONSABILE DI CONTRATTO

L'esecuzione del presente appalto di servizio e il regolare adempimento di tutte le prescrizioni contrattuali saranno seguite, controllate e verificate dal Funzionario Responsabile del Servizio Qualità Aria, Impianti Termici ed Educazione Ambientale nella persona del Dott. Salvatore Ipsale.

Il Responsabile di Contratto curerà i rapporti con il Responsabile di Servizio di cui al successivo art. 7.

In particolare, e salvo quanto specificato oltre, il Responsabile di Contratto ha il compito di:

- a) controllare che il servizio sia espletato secondo i tempi e le modalità stabilite nel presente Capitolato;
- b) controllare che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti al servizio siano corretti e comunque conformi alle norme del presente Capitolato.

Nell'espletamento dei suoi compiti, il Responsabile di Contratto non assumerà responsabilità alcuna nei confronti sia dell'Affidatario, sia di qualsiasi terzo, per ogni evento o danno che potesse verificarsi nel corso o comunque in occasione e in conseguenza della esecuzione del servizio.

Saranno del tutto escluse dai compiti del Responsabile di Contratto le incombenze relative alla organizzazione del lavoro e sorveglianza della mano d'opera e della materiale esecuzione del servizio, incombenze tutte che sono di esclusiva competenza e responsabilità dell'Affidatario e del personale da esso incaricato.

ART. 7 - ATTIVITA' A CARICO DEL SOGGETTO AFFIDATARIO

L'Affidatario si impegna a designare a totale suo carico una persona responsabile del servizio, espressamente a ciò delegato, il cui nominativo sarà notificato all'Amministrazione Concedente dopo la firma del contratto. Tra i compiti affidatigli a titolo esemplificativo e non limitativo, rientrano, tra l'altro, i seguenti:

- a) organizzare, programmare e dirigere il servizio conformemente ai contenuti del presente Capitolato Tecnico e delle richieste del Responsabile di Contratto;
- b) curare l'osservanza, sotto la sua responsabilità, di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di lavoro, di sicurezza del lavoro e prevenzione degli infortuni, emanando disposizioni per la esecuzione del servizio e per la sua attuazione in condizioni sicure vigilando altresì che le disposizioni vengano eseguite; per le suddette funzioni dovrà, in

caso di assenza, provvedere a nominare un sostituto. A tal fine predispone un piano di sicurezza ed igiene del lavoro e sorveglianza che venga scrupolosamente rispettato; in caso di accertate difformità del piano, tali da costituire fonti di pericolo, è tenuto a disporre la sospensione parziale o totale dei controlli ed adeguare il piano stesso;

- c) provvedere a tutte le incombenze, in generale, relative alla sorveglianza ed esecuzione del servizio, alla disciplina del personale e al buon funzionamento delle attrezzature di qualsiasi genere di proprietà dell'Affidatario.

ART. 8 - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

L'Affidatario dovrà impiegare, nell'esecuzione del servizio, personale in possesso di competenze tecniche e professionali idonee allo svolgimento delle operazioni oggetto del presente Capitolato. In particolare il personale incaricato di eseguire le ispezioni (gli ispettori), oltre ai requisiti previsti dall'allegato C del D.P.R. 74/13, devono aver partecipato, con esito positivo, a corsi per ispettore degli "impianti termici" organizzati dall'ENEA o comunque a corsi di specifica formazione legalmente riconosciuti a livello regionale e/o nazionale. Inoltre il suddetto personale deve aver partecipato ad un corso di aggiornamento sulle nuove disposizioni riguardanti gli impianti di condizionamento, biomassa e pompe di calore. Il numero minimo di ispettori da impiegare nell'esecuzione del servizio non deve essere inferiore a 2 unità.

Sarà cura dell'Affidatario aggiornare il personale suddetto sulle disposizioni legislative e normative applicabili e su quelle che verranno emanate successivamente. L'Affidatario dovrà comunicare al Responsabile di Contratto i nominativi del proprio personale, dando altresì tempestiva comunicazione scritta, di ogni sua variazione. Il suddetto personale deve essere munito di idoneo documento di riconoscimento che dovrà essere esibito prima di iniziare il servizio. Tale personale dovrà operare sotto la diretta sorveglianza del Responsabile di Servizio. L'Affidatario, sotto la propria responsabilità, si impegna a far osservare al personale impiegato per l'esecuzione del servizio, anche se non direttamente dipendente dallo stesso, le disposizioni che regolano l'accesso presso le civili abitazioni nonché norme comportamentali consone alla delicatezza del servizio prestato anche in relazione alla tutela dell'immagine dell'Amministrazione concedente.

In particolare esso avrà l'obbligo di presentarsi sempre con l'apposito documento di riconoscimento in posizione ben visibile.

L'Affidatario assumerà inoltre l'obbligo dell'apprestamento del servizio con l'organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, compresi tutti gli oneri derivanti dalla applicazione delle norme in materia di sicurezza dei lavoratori.

ART. 9 - RESPONSABILITA' DEL SOGGETTO AFFIDATARIO DELL'APPALTO DI SERVIZIO.

L'Affidatario è ritenuto responsabile civilmente e penalmente di qualunque fatto, doloso o colposo, causato dal personale nel corso dei controlli, o per cause riconducibili agli stessi, che cagioni danni a terzi o a cose di terzi e si impegna conseguentemente al risarcimento dei relativi danni prodotti.

L'Affidatario esonera la Città Metropolitana di Messina da ogni responsabilità civile ed amministrativa verso dipendenti od operatori o chiunque altro per infortuni o danni che si dovessero verificare in dipendenza delle operazioni di controllo, qualunque sia la natura o la causa, rimanendo inteso che, come è a carico dell'Affidatario ogni provvedimento e cura per evitare i danni, così avvenendo questi, sarà pure unicamente a carico dell'Affidatario medesimo il loro completo risarcimento. L'Affidatario è altresì direttamente responsabile dei possibili danni derivanti all'utenza o a terzi da eventuale errata rilevazione o determinazione dei dati, di cui ai successivi articoli, sia essa imputabile all'operatore che a cattivo funzionamento

delle apparecchiature e strumentazioni tutte adoperate per l'effettuazione delle misure.

A garanzia di quanto sopra, l'Affidatario dovrà provvedersi di adeguata polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, con massimali di copertura comunque non inferiori a 3 milioni di euro.

La garanzia assicurativa dovrà essere fornita da primaria Compagnia di Assicurazione; detta polizza dovrà coprire la responsabilità civile dell'impresa appaltatrice per i danni eventualmente provocati durante e per effetto dell'esecuzione dei lavori.

ART. 10 - INADEMPIENZE - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Affidatario, con il fatto stesso di sottoscrivere il contratto, espressamente dichiara che tutte le clausole e condizioni previste nel presente Capitolato Tecnico ed in tutti gli altri documenti, che del contratto formano parte integrante, hanno carattere di necessità.

In particolare dopo la stipulazione del contratto, l'Affidatario non potrà più sollevare eccezioni aventi ad oggetto i luoghi, le condizioni e le circostanze locali nelle quali gli interventi di verifica si debbono eseguire, nonché gli oneri connessi e le necessità di dover usare particolari cautele ed adottare determinati accorgimenti; pertanto nulla potrà eccepire per eventuali difficoltà che dovessero insorgere durante la gestione del servizio.

Nel caso in cui il Dirigente della VI Direzione Ambiente o suo delegato dovessero rilevare che l'andamento del servizio oggetto del presente Capitolato Tecnico non è conforme allo stesso, contesterà formalmente l'inadempimento all'aggiudicatario, assegnando un termine perentorio per adottare i provvedimenti necessari a ripristinare gli adempimenti contrattualmente previsti. In caso di inadempienze ripetute, gravi irregolarità o a fronte di situazioni critiche, che dovessero nascere a seguito delle inadempienze commesse dal Soggetto aggiudicatario, è fatta salva la facoltà della Città Metropolitana di Messina di addivenire in qualsiasi momento alla risoluzione del contratto in danno al Soggetto aggiudicatario.

La Città Metropolitana di Messina si riserva in ogni caso di procedere d'ufficio a sanare i disservizi riscontrati, imputando ogni maggior onere sostenuto al Soggetto aggiudicatario del servizio.

E' facoltà della Città Metropolitana di Messina risolvere di diritto il contratto ai sensi degli artt. 1453-1454 del Codice Civile, previa diffida ad adempiere ed eventuale conseguente esecuzione d'ufficio, a spese del gestore, qualora lo stesso non adempia agli obblighi assunti con la stipula del contratto con la perizia e la diligenza richiesta nella fattispecie, ovvero per gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali o per gravi e/o reiterate violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, ovvero ancora qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiano causato disservizio per l'Amministrazione, ovvero vi sia stato grave inadempimento dell'affidatario nell'espletamento del servizio in parola mediante subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto. Costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'Art. 1456 C.C. (Clausola risolutiva espressa), le seguenti fattispecie:

- a) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività, nonché violazioni delle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;
- b) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni.

Nelle ipotesi di cui al paragrafo precedente il contratto sarà risolto di diritto, con effetto immediato a seguito della dichiarazione della Città Metropolitana di Messina, con formale comunicazione, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto della Città Metropolitana di Messina al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento.

Al fine di recuperare penalità, spese e danni la Città Metropolitana di Messina si potrà rivalere su eventuali crediti dell'Impresa aggiudicataria nonché sulla cauzione, senza necessità di diffide o di autorizzazione della Ditta.

In tutti i casi di risoluzione anticipata del contratto la Città Metropolitana di Messina effettuerà, tramite propri periti, una stima dei beni e servizi forniti e dei beni e servizi da fornire e valuterà l'entità del danno subito. Tale accertamento potrà essere, se richiesto, eseguito in contraddittorio con rappresentanti dell'impresa fornitrice e le risultanze dello stesso verranno verbalizzate e sottoscritte dai presenti. Le spese occorrenti per l'eventuale risoluzione del contratto e consequenziali alla stessa saranno a totale ed esclusivo carico del Fornitore. In caso di rescissione del contratto, l'Amministrazione procederà all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti dalla Città Metropolitana di Messina, ivi compresa l'eventuale esecuzione in danno.

ART. 11 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CREDITO

Resta espressamente convenuto che il credito derivante dall'esecuzione del servizio, non potrà essere oggetto di cessione o di delegazione sotto qualsiasi forma, fatta eccezione per quanto disposto dalle vigenti leggi.

ART. 12 – SORVEGLIANZA E CONTROLLO DEL PERSONALE

L'Affidatario è tenuto a presentare al Responsabile del Contratto l'elenco completo del personale impiegato nei controlli.

Tali elenchi, sottoscritti dal responsabile legale, dovranno specificare per ciascun operatore:

- generalità complete;
- qualifica professionale.

Il Responsabile del Contratto si riserva di effettuare controlli periodici sul personale impiegato nelle verifiche, nonché di eseguire, in qualsiasi momento, tutte le prove e i controlli che riterrà opportuni.

Inoltre, l'Amministrazione si riserva la facoltà di fare intervenire, in qualunque momento ed a proprio insindacabile giudizio, anche esperti estranei all'Amministrazione, nominati da questa. Il tutto senza arrecare intralcio ai lavori dell'Affidatario.

ART. 13 - CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell'articolo 103 del Dlgs. 18 aprile 2016 n. 50, è richiesta una garanzia fidejussoria, a titolo di cauzione definitiva ed avrà durata pari a quella del relativo contratto.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

La Città Metropolitana di Messina ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Affidatario; ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

Resta in ogni caso convenuto che qualora si verificassero inadempienze da parte dell'Affidatario si procederà senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario all'incameramento della cauzione fermo restando il diritto della Città Metropolitana di Messina al risarcimento dei maggiori danni che da dette inadempienze potessero derivare.

ART. 14 - PENALI

La Città Metropolitana, effettuerà mediante il proprio personale, controlli ed accertamenti sulla corretta prestazione del servizio e sulla conformità delle prestazioni rese rispetto alle norme prescritte nel presente Capitolato Tecnico.

Per ogni inadempienza lieve non giustificata sarà applicata una penale da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00. In caso di inottemperanza grave alle disposizioni del presente Capitolato Tecnico o in caso di mancato rispetto degli obblighi contrattuali, la Ditta aggiudicataria potrà incorrere nel pagamento di una penale graduata in rapporto alla gravità della mancata prestazione da un minimo di € 1000,00 ad un massimo di € 5000,00 fatta salva la risoluzione contrattuale nei casi previsti. Per ogni inadempienza in qualunque modo derivante dall'attività, la Città Metropolitana di Messina applicherà una penale con la sola formula della contestazione dirigenziale previa richiesta di giustificazioni da fornire entro trenta giorni. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione quanto previsto in materia di risoluzione del contratto.

ART. 15 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le questioni che potessero sorgere durante la durata del contratto o successivamente sull'interpretazione ed esecuzione di quanto forma oggetto del presente appalto, in ogni sua clausola, saranno decise da tre arbitri, dei quali uno nominato dalla Città Metropolitana di Messina, uno dall'Affidatario ed il terzo di comune accordo tra le parti. In difetto di accordo, il terzo membro sarà scelto dal Presidente del Tribunale di Messina il quale nominerà anche l'arbitro che non sia stato nominato da una delle parti, su invito dell'altra, decorsi 30 giorni dall'invito stesso.

Gli arbitri giudicheranno in qualità di amichevoli compositori ed avranno competenza anche in merito alle spese del giudizio arbitrale ed alla ripartizione delle stesse tra le parti.

ART. 16 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'AFFIDATARIO

La Ditta aggiudicataria, per effettuare il servizio oggetto dell'appalto, è tenuta ai seguenti oneri, obblighi ed attività:

- programmazione concordata con il Responsabile di Contratto delle ispezioni degli impianti termici;
- predisposizione, stampa e trasmissione dell'avviso agli utenti, comprensivo dell'eventuale bollettino di c/c precompilato, relativo alla visita per l'effettuazione dell'ispezione;
- effettuazione delle ispezioni secondo la vigente normativa, predisposizione dei relativi rapporti di prova ed inserimento dei dati nel catasto informatico;
- costituzione ed aggiornamento del catasto informatico degli impianti termici, anche con i rapporti di controllo di efficienza energetica acquisiti dal CITE;
- messa a disposizione di personale, attrezzature e tutti i mezzi necessari a svolgere le attività oggetto del presente appalto.

In particolare:

- ✓ ispettori che dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'esecuzione del controllo di rendimento di combustione e dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici;
- ✓ referente a cui affidare la Responsabilità del Servizio;
- Costituzione sul territorio della Città Metropolitana di Messina di una sede di lavoro atta ad accogliere tutto il personale, aperta almeno 20 ore a settimana con un giorno di apertura pomeridiano, funzionale al disbrigo delle pratiche, alla raccolta della documentazione, al relativo aggiornamento informatico e alle relative informazioni attinenti al servizio. La sede deve essere dotata di telefono, fax, e di un recapito di posta elettronica;
- gestione amministrativa delle dichiarazioni compreso l'inserimento delle stesse nel catasto;

- valutazione ed accertamento tecnico del rapporto di controllo di efficienza energetica;
- censimento del risultato dei controlli con formazione degli elenchi degli utenti che non hanno consentito il controllo del proprio impianto o per i quali l'impianto non è risultato idoneo con comunicazione all'utente e programmazione della relativa visita;
- invio della lettera di sollecito nei casi in cui non siano state risolte le inidoneità riscontrate nei tempi indicati;
- gestione delle proroghe per l'esecuzione dei lavori di adeguamento;
- elaborazione dell'elenco dei soggetti inadempienti;
- acquisizione del certificato di pagamento della tariffa per il controllo;
- trasmissione periodica alla Città Metropolitana di Messina di idonea relazione che documenti lo stato delle ispezioni, i rilievi riscontrati e le azioni intraprese;
- ogni altro onere, non specificatamente evidenziato, disposto dal Responsabile del Contratto per il corretto espletamento del servizio;

ART. 17 - COSTITUZIONE ED AGGIORNAMENTO DELL'ARCHIVIO IMPIANTI

L'aggiudicatario dovrà provvedere alla costituzione, aggiornamento e gestione dell'archivio degli impianti termici. In particolare dovrà provvedere all'archiviazione informatizzata dei rapporti di controllo di efficienza energetica relativi agli impianti già inseriti nel CITE nonché gli impianti non inseriti nel catasto regionale che via via saranno controllati oltre ai rapporti di prova redatti durante le ispezioni. Al fine di poter svolgere correttamente le suddette operazioni l'Affidatario dovrà fornire un software adeguato allo scopo, come meglio specificato all'art. 18 del presente capitolato.

L'Affidatario si impegna ad aggiornare la banca dati con cura e scrupolosità inserendo tutte le informazioni richieste nelle schede della stessa e secondo le indicazioni impartite dalla Direzione Ambiente.

I dati contenuti nel software utilizzato per la gestione degli impianti termici rimangono di proprietà esclusiva della Città Metropolitana di Messina anche in relazione ad eventuali migliorie apportate allo stesso durante l'esecuzione del servizio.

Dopo l'archiviazione informatica gli eventuali documenti cartacei dovranno essere consegnati periodicamente alla Direzione Ambiente.

L'Affidatario del servizio è responsabile dell'archivio elettronico degli impianti soggetti ai controlli, ai sensi e per gli effetti della L. 10/91, del D.P.R. 412/93 e del D.Lgs. 192/05 e del D.P.R. 74/13 e successive modifiche integrazioni, ubicati nell'ambito territoriale della Città Metropolitana di Messina (ad esclusione dei comuni di Messina e Barcellona P.G.), oggetto dell'affidamento e reperiti, a cura dello stesso affidatario del servizio, da fonti previste e consentite dalle leggi vigenti.

L'Aggiudicatario del servizio è altresì responsabile del trattamento dei dati in quanto affidatario del servizio mentre i dati contenuti nella banca dati sono di esclusiva proprietà della Città Metropolitana di Messina. Alla scadenza dell'appalto, anche anticipata, l'Affidatario consegnerà alla Città Metropolitana di Messina tutti i supporti informatici e cartacei contenenti i dati raccolti, senza alcun compenso per tale opera; durante il periodo di vigenza dell'affidamento la Città Metropolitana di Messina potrà richiedere in qualunque momento la trasmissione di dati e/o documenti inerenti le attività ed i servizi oggetto del servizio.

ART. 18 - SOFTWARE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO

L'Aggiudicatario del servizio dovrà fornire un software applicativo che consenta la gestione completa ed integrata del servizio di ispezione degli impianti termici regolamentato dalla Legge 10/91, dai DPR 412/93 e 551/99 e dal D. Lgs.vo 192/2005 e ss.mm.ii. e dal D.P.R. 74/13.

In particolare il software deve provvedere ad informatizzare l'anagrafica degli impianti termici e la gestione delle ispezioni. Inoltre deve svolgere le seguenti principali funzioni minime:

Gestione Impianti

- Luogo di ubicazione dell'impianto
- Proprietario/soggetto responsabile
- Manutentore/installatore
- Documenti da Inviare Utenza
- Gestione Rapporto di prova redatti dagli ispettori
- Gestione rapporto di controllo di efficienza energetica
- Analisi, verifica e stampa dichiarazioni anomale
- Scansione e archiviazione dei rapporti di prova e dei rapporti di controllo di efficienza energetica

Gestione delle ispezioni

- Predisposizione automatica e stampa degli avvisi di verifica
- Gestione anagrafica degli ispettori
- Gestione anagrafica dei manutentori
- Gestione e stampa appuntamenti con utenza
- Gestione delle scadenze delle dichiarazioni/ispezioni
- Organizzazione delle ispezioni
- Gestione e stampa agenda degli ispettori
- Gestione e stampa dei risultati delle ispezioni
- Gestione comunicazione agli utenti
- Gestione e stampa solleciti di pagamento e pagamenti non effettuati
- Produzione e stampa di report statistici relativi ai diversi elementi costituenti l'archivio

Al software devono poter accedere anche utenti esterni (ispettori), è pertanto necessario gestire l'accesso ai diversi moduli del software mediante l'utilizzo di apposite password selettive.

Il software, che dovrà avere apposita licenza d'uso, rimarrà di proprietà della Città Metropolitana di Messina. La Ditta dovrà garantire, al termine dell'appalto, la consegna del Database aggiornato alla Città Metropolitana di Messina così come specificato nell'art. 17.

Il software deve essere installato e configurato su n. 2 Personal Computer ubicati presso gli Uffici della VI Direzione Ambiente in via Lucania n.20 Messina.

Formazione del personale

Successivamente all'installazione dovrà essere effettuata la formazione al personale della Città Metropolitana di Messina che utilizzerà il Software. Il corso di formazione che deve provvedere a fornire la completa conoscenza del programma, deve essere svolto a favore di almeno 3 persone.

Manutenzione ed assistenza

La fornitura dell'intero software ed hardware, deve comprendere l'erogazione del servizio di manutenzione ed assistenza.

Tale servizio deve garantire la completa funzionalità del sistema con la risoluzione ed

eliminazione di tutti i problemi riscontrati durante l'utilizzo dello stesso da parte del personale della Città Metropolitana e/o degli utenti esterni (ispettori). Il servizio comprende inoltre la fornitura di nuove versioni del programma dovute all'introduzione di nuove norme legislative o per eliminare eventuali difetti/malfunzionamenti sopravvenuti.

Il servizio di assistenza deve inoltre comprendere:

- Chiarimenti, consulenza e supporto sull'utilizzo del programma;
- Analisi dei problemi riscontrati dal personale della Città Metropolitana;
- Attività atte a risolvere i problemi segnalati.

I malfunzionamenti del sistema devono essere eliminati nel più breve tempo possibile e comunque non oltre giorni 3 dalla comunicazione effettuata dal personale della Città Metropolitana di Messina. La fornitura di nuove versioni aggiornate del software deve avvenire entro il termine di 45 giorni dalla sopravvenuta modifica della normativa relativa alla ispezione degli impianti termici.

ART. 19 - EFFETTUAZIONE DELLE ISPEZIONI

L'Amministrazione provvederà a fissare un termine entro il quale il proprietario, il conduttore, il manutentore o, per essi, un terzo che se ne assume la responsabilità, dovrà trasmettere il rapporto di controllo di efficienza energetica, completo di bollino verde o ricevuta di versamento, al CITE (Catasto Impianti Termici Regionale). Alla scadenza di detto termine avranno inizio i controlli, da parte degli ispettori della ditta aggiudicataria.

Le ispezioni verranno effettuate su impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale non minore di 10kW e di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale non minore di 12kW. L'ispezione consisterà in accertamenti di carattere amministrativo e di natura tecnica, in particolare comprende una valutazione di efficienza energetica del generatore, una stima del suo corretto dimensionamento rispetto al fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio, in riferimento al progetto dell'impianto, se disponibile, e una consulenza sui possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell'impianto in modo economicamente conveniente.

Per gli impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale compresa tra 10kW e 100 kW, alimentati a gas, metano o gpl e per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale compresa tra 12 e 100 kW l'accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica inviato dal manutentore o terzo responsabile è ritenuto sostitutivo dell'ispezione.

L'Affidatario dovrà effettuare le ispezioni sugli impianti ricadenti nella Città Metropolitana di Messina (escluso i comuni di Messina e Barcellona P.G.), con l'obiettivo del miglioramento dell'efficienza energetica, secondo i seguenti criteri e priorità:

- impianti per cui non sia pervenuto il rapporto di controllo di efficienza energetica compreso la mancanza del "Bollino Verde" o ricevuta di versamento;
- impianti dotati di generatori o macchine frigorifere con anzianità superiore a 15 anni;
- impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni due anni;
- impianti dotati di macchine frigorifere con potenza termica utile nominale superiore ai 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti ogni quattro anni;
- impianti dotati di generatori a gas con potenza termica utile nominale superiore a 100kW e impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale compresa tra 20 e 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni quattro anni;
- gli impianti, di cui all'articolo 8 comma 7 del D.P.R. 74/13, per i quali dai rapporti di controllo dell'efficienza energetica risulti la non riconducibilità a rendimenti superiori a quelli fissati nell'Allegato B del suddetto decreto.

L'ispettore è tenuto alla compilazione di un rapporto di prova riportante tutti i dati rilevati, le anomalie, le osservazioni, le prescrizioni che dovrà essere sottoscritto dallo stesso e dal responsabile dell'impianto, o suo delegato, in triplice copia. Le prime due copie saranno trattenute dall'ispettore dell'Autorità competente (ovvero Organismo esterno). Una copia del verbale sarà rilasciata al responsabile che dovrà conservarla in allegato al libretto di impianto.

L'ispettore può riservarsi di non completare, annotandolo, la parte del rapporto di prova relativa agli interventi atti a migliorare il rendimento energetico e la parte relativa alla stima del dimensionamento del generatore. In questo caso dovrà spedire entro 30 giorni al responsabile dell'impianto, tramite il soggetto esecutore, le apposite relazioni di dettaglio che saranno allegate al rapporto di prova.

L'ispettore deve presentarsi all'appuntamento nella fascia oraria indicata nell'avviso di cui all'art. 15 del Regolamento munito di apposita tessera di riconoscimento mantenendo sempre un contegno corretto e cortese nei confronti dell'utente. L'ispettore non deve eseguire interventi sull'impianto né indicare nominativi di progettisti, installatori, manutentori né dare informazioni di carattere pubblicitario o commerciale su prodotti o aziende.

ART. 20 - CORRISPETTIVI A PRESTAZIONI E FORNITURE

I corrispettivi da erogare all'affidatario dovranno pervenire dagli oneri pagati dagli utenti degli impianti termici.

A fronte della esecuzione di tutte le attività ispettive verranno corrisposte al soggetto affidatario le somme a base d'asta di seguito indicate, diminuiti del ribasso d'asta offerto in sede di gara (Decreto Sindacale n. 16 del 31/01/2017):

Tipologia di impianto - Potenza termica in kW	Importo (€)
Impianti con potenza utile maggiore di 10 kW e potenza al focolare inferiore ai 35 kW	80,00
Impianti con potenza al focolare da 35 a 116,3 kW	120,00
Impianti con potenza al focolare da 116,4 a 350 kW	180,00
Impianti con potenza al focolare superiore a 350 kW	250,00
Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta $12 < P < 100$	150,00
Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta $P \geq 12$	150,00
Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico $P \geq 12$	150,00
Pompe di calore ad assorbimento alimentate da energia termica $P \geq 12$	150,00
Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza $P > 10$	150,00
Importo nel caso in cui l'ispezione non potrà essere effettuata nella data concordata per cause imputabili, senza motivata giustificazione, al responsabile dell'impianto	30,00

Per ogni generatore di calore aggiuntivo al primo, installato nella stessa centrale termica o unità immobiliare, la tariffa di riferimento viene ridotta del 50%.

I suddetti importi sono comprensivi di tutti gli oneri a carico dell'Affidatario di cui al presente capitolato tecnico (in particolare art.16) compreso l'invio degli avvisi agli utenti e l'archiviazione dell'impianto in catasto.

Per l'archiviazione informatica dei rapporti tecnici conservati presso la Città Metropolitana di Messina in formato cartaceo e/o prelevati dal CITE, verrà corrisposta all'Affidatario, una tantum,

la somma complessiva (tutto incluso nulla escluso) a base d'asta di € 10.000,00 (diecimila/00), diminuita del ribasso offerto in sede di gara.

Inoltre per la fornitura del software verrà corrisposto all'Affidatario l'importo a base d'asta di € 6.500,00 (millecinquecento/00), diminuito del ribasso offerto in sede di gara.

I compensi di cui sopra saranno direttamente corrisposti dall'Amministrazione alla Società Affidataria sulla base di idonea documentazione comprovante l'avvenuta effettuazione delle prestazioni. Le spettanze saranno corrisposte all'Affidatario in tre rate quadrimestrali. Ai pagamenti saranno detratti il ribasso d'asta e le eventuali penali.

Il corrispettivo dell'appalto è costituito pertanto dagli importi indicati nella precedente tabella, diminuiti del ribasso d'asta, moltiplicato per il numero di verifiche effettivamente espletate. A ciò va aggiunto il corrispettivo, una tantum, di € 10.000,00 diminuito del ribasso d'asta per la costituzione dell'archivio informatico e l'importo a base d'asta di € 6.500,00 diminuito del ribasso offerto in sede di gara per la fornitura del software.

ART. 21 - STIMA DEL SERVIZIO

Si stima che sul territorio della Città Metropolitana di Messina (escluso il Comune di Messina e Barcellona P.G.) siano presenti circa 30.000 impianti così suddivisi secondo la potenza

Fascia di potenza	N° di impianti conosciuti	Stima del N° di ispezioni da effettuare ai sensi del D.P.R 74/13
< 100 kW	29200	700
> 100 kW	500	250
Tra 20 e 100 kW a combustibile liquido o solido	300	150
Totale	30.000	1100

Ai sensi della vigente normativa la Città Metropolitana di Messina deve ispezionare gli impianti ricadenti nel proprio territorio, così suddivisi:

- impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni due anni;
- impianti dotati di macchine frigorifere con potenza termica utile nominale superiore ai 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti ogni quattro anni;
- impianti dotati di generatori a gas con potenza termica utile nominale superiore a 100kW, impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale compresa tra 20 e 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni quattro anni;
- impianti per cui non sia pervenuto il rapporto di controllo di efficienza energetica compresola mancanza del "Bollino Verde o ricevuta di pagamento" o per i quali in fase di accertamento siano emersi elementi di criticità;
- impianti dotati di generatori o macchine frigorifere con anzianità superiore a 15 anni

Pertanto nell'arco dell'anno si può stimare che potranno essere effettuate circa 1.100 ispezioni.

Importo presuntivo del servizio

L'importo complessivo del servizio oggetto del presente appalto viene stimato in € 148.199,60 :

Importo a base d'asta	€ 106.000,00
Oneri per la sicurezza	€ 3.180,00
IVA 22%	€ 24.019,60
Imprevisti e Commissione di gara	<u>€ 15.000,00</u>
	€ 148.199,60

ART. 22 - AVVISO DI VISITA ALL'UTENTE

L'ispezione sull'*impianto termico* è annunciata al *responsabile dell'impianto*, a cura del *soggetto esecutore*, con almeno 30 giorni d'anticipo mediante:
apposita cartolina di avviso (o con altro mezzo idoneo, compreso la posta elettronica certificata), su cui sono indicati il giorno, l'orario o la fascia oraria (non maggiore di due ore) della visita e le modalità dell'esecuzione del controllo in sito;
per mezzo di accordi diretti o telefonici, tra l'utente ed il personale incaricato delle ispezioni, successivi all'invio della cartolina di cui sopra;
altre forme di preavviso che comunque garantiscano l'utente e non rechino eccessivi disagi, come avviso collettivo affisso in modo ben visibile in più punti dell'androne dello stabile, previa comunicazione all'Amministratore del Condominio;
in ultimo si invierà una raccomandata con ricevuta di ritorno con spese a carico del destinatario.
Lo schema della cartolina di avviso, sarà concordato con la Città Metropolitana di Messina
La produzione ed il recapito della cartolina resta a totale carico e rischio dell'Affidatario.
Al momento della visita a domicilio, l'operatore dovrà presentarsi munito dell'apposita tessera di riconoscimento e dovrà essere in grado di soddisfare le richieste di informazioni o chiarimenti pertinenti al servizio. In ogni caso le modalità di esecuzione delle ispezioni sono previste all'art. 15 del "Regolamento per l'esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni sugli impianti termici degli edifici ai sensi del decreto legislativo 192/05 e ss.mm.ii. e del D.P.R. 74/2013" redatto da questa Amministrazione.

ART. 23 - PARAMETRI DA SOTTOPORRE A CONTROLLO

I parametri da sottoporre a controllo sono quelli descritti nel rapporto di prova che l'ispettore è tenuto a compilare durante l'ispezione dell'impianto termico.
In particolare, e salvo eventuali modifiche regolamentari, il controllo consisterà nel rilevamento dei dati contenuti nei rapporti di controllo di efficienza energetica (allegati II, III, IV, V) inseriti nel D.M.10 febbraio 2014.
Inoltre, va controllata la corretta ubicazione della caldaia nonché della canna fumaria e comunque verificata la rispondenza dell'impianto termico alle norme sulla sicurezza.
I risultati dei controlli eseguiti sugli impianti termici dovranno essere annotati nei libretti a corredo dei generatori di calore utilizzando gli spazi appositamente previsti.

ART. 24 - UTENTE ASSENTE

Nel caso in cui l'utente risultasse assente sarà cura dell'Affidatario organizzare un secondo

appuntamento per la visita a domicilio, ripetendo la procedura di cui al precedente art. 21.

Per impianti termici, per i quali non è stato possibile effettuare il controllo, per rifiuto degli interessati o per assenza dell'utente al momento del sopralluogo prefissato, dovranno essere segnalati i rispettivi nominativi al Responsabile di contratto, entro dieci giorni lavorativi.

ART. 25 - VERIFICA DATI CENSIMENTO DEGLI IMPIANTI

Nel corso dei controlli il personale dovrà verificare i dati in suo possesso e in caso di errata denuncia dell'impianto stesso o di omessa denuncia di altri impianti dovrà appositamente segnalarlo nel rapporto di prova.

ART. 26 - STRUMENTAZIONE E APPARECCHIATURE

La prova del rendimento di combustione per i generatori alimentati a combustibile liquido o gassoso, deve essere eseguita secondo le modalità e con la strumentazione riportate nella norma UNI 10389 come previsto dal DPR. 412/93 e successive modifiche e/o aggiornamenti.

Inoltre, la verifica del rendimento dei generatori di calore deve essere effettuata secondo le metodologie indicate anche nelle seguenti norme tecniche: UNI - CTI, UNI - CIG, CEI, UNI - EN, applicabili alle attività e agli impianti in oggetto e relativi componenti.

La strumentazione utilizzata deve essere opportunamente tarata e mantenuta in perfetto funzionamento; in ogni caso l'approvazione della strumentazione ed apparecchiature, di cui sopra non esonera l'Affidatario dalle responsabilità inerenti a difetti o cattivo funzionamento delle apparecchiature stesse. L'impresa appaltatrice dovrà sostituire le apparecchiature che comunque risultassero difettose o non rispondenti allo scopo. Il numero minimo di analizzatori di combustione da impiegare nel servizio deve essere pari a 2 unità.

Sono a carico dell'Affidatario le spese occorrenti all'acquisto delle apparecchiature di misurazione, nonché di ogni altro materiale, mezzo ed attrezzatura necessari per la corretta esecuzione del servizio. Le apparecchiature utilizzate per l'effettuazione delle verifiche dovranno essere sottoposte periodicamente, a cura dell'Affidatario, a taratura eseguita da un laboratorio ufficialmente autorizzato allo scopo ed in grado di rilasciare idonea certificazione.

ART. 27 - DOCUMENTAZIONE DA RILASCIARE

I risultati dell'ispezione verranno riportati su apposito documento, ai sensi del Dlgs. 192/05 e del D.P.R. 74/13, chiamato "rapporto di prova" allegato al Regolamento redatto da questa Città Metropolitana.

Tale documento sarà sottoscritto dall'ispettore che avrà effettuato il controllo e dal responsabile dell'impianto o suo delegato. Inoltre è obbligo da parte dell'ispettore allegare al rapporto di prova la "strisciata" prodotta dallo strumento per l'analisi della combustione completa di data, firma, marca e tipo dello strumento. In riferimento alla parte del rapporto di prova relativa agli interventi atti a migliorare il rendimento energetico e la parte relativa alla stima del dimensionamento del generatore l'ispettore può riservarsi, annotandolo, di non completarle. In questo caso dovrà spedire entro 30 giorni al responsabile dell'impianto, tramite il soggetto esecutore, le apposite relazioni di dettaglio che saranno allegate al rapporto di prova.

Entro quattro giorni dalla stesura del succitato rapporto, lo stesso dovrà essere acquisito su supporto informatico.

L'Affidatario trasmetterà comunque alla Città Metropolitana con cadenza mensile, qualunque sia il numero dei controlli effettuati, la documentazione in originale secondo le modalità indicate dal Responsabile del Contratto.

ART. 28 - PROGRAMMAZIONE DEL SERVIZIO E PIANO PER LA SICUREZZA

Prima dell'inizio del servizio l'Affidatario è tenuto a presentare al Responsabile del Contratto un piano complessivo che comprenda la programmazione dei controlli oggetto del servizio, le modalità esecutive degli stessi, nonché i dettagli di tutte le misure che saranno poste in essere per assicurare il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. Tale obbligo, può essere assolto anche presentando più piani delle suddette misure, ciascuno relativo a determinare fasi in cui potranno essere suddivisi i controlli; i singoli piani dovranno complessivamente coprire l'intero arco dei controlli e comunque l'inizio di ciascuna fase e subordinato alla presentazione del relativo piano. Il Responsabile del Contratto, acquisito il piano, ove ne ravvisi evidenti carenze ha facoltà di richiedere, prima dell'inizio dei controlli, adeguamento alle normative vigenti, fermo restando che l'Affidatario rimane l'unico responsabile della redazione del piano. Le accertate difformità delle misure di sicurezza effettivamente adottate nel corso dei controlli rispetto a quelle previste dal piano (o dai piani) di cui al presente articolo, o comunque dalle vigenti normative, ferme restando le eventuali altre iniziative di legge, comporteranno in ogni caso, qualora la accertata carenza di sicurezza non possa essere immediatamente eliminata, la sospensione totale o parziale dei controlli.

Il piano o i piani dovranno essere predisposti ai sensi del D.Lgs. 81/08 con la finalità di coordinare ed ottimizzare le misure di salute e sicurezza sul lavoro da adottare durante l'intero svolgimento dell'appalto e devono prevedere tra l'altro:

la descrizione delle attività;

- il numero di operatori di cui si prevede l'impiego nelle varie fasi di controllo e le relative attrezzature fisse e/o mobili;
- le dotazioni di mezzi e strumenti di lavoro che l'Affidatario intende mettere a disposizione degli operatori quali: caschi di protezione, cuffie, guanti, tute, stivali, maschere, occhiali, etc., che dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative alle varie lavorazioni;
- i mezzi, i macchinari e le attrezzature che l'Affidatario ritiene di impiegare negli impianti termici specificando, ove prescritto, gli estremi dei relativi numeri di matricola, certificati di collaudo o revisioni periodiche previste dalle normative, modalità di messa a terra previste e quanto altro occorra per la loro identificazione ed a garantire la perfetta efficienza e possibilità di impiego in conformità alle normative vigenti;
- i certificati di collaudo o di revisione dovranno essere a disposizione del Responsabile del Contratto così pure l'Affidatario dovrà altresì fornire, a richiesta, le attrezzature ed apparecchiature necessarie a verificare la rispondenza alle norme delle misurazioni effettuate;
- quanto altro necessario a garantire la sicurezza del lavoro in relazione alla natura dei controlli da eseguire ed ai luoghi ove gli stessi dovranno svolgersi.

Il piano od i piani dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonché ogni qualvolta l'impresa intenda apportare modifiche alle misure previste od ai macchinari ed attrezzature da impiegare.

L'Affidatario dovrà portare a conoscenza del personale impiegato il piano di salute e sicurezza sul lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti.

ART. 29 - PROPRIETA' DEI DATI RELATIVI AI CONTROLLI E RISERVATEZZA

L'Affidatario dovrà mantenere la più assoluta riservatezza per quanto concerne tutti i documenti e le informazioni di cui verrà in possesso.

Tutti i documenti, dichiarazioni analisi fumi, verbali di verifica e quant'altro prodotto nell'espletamento del servizio, saranno di proprietà del committente che potrà farne liberamente uso senza alcuna autorizzazione preventiva.

L'Affidatario dovrà mantenere riservata e non dovrà divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso da quello occorrente per realizzare l'oggetto del Contratto, qualsiasi informazione e documento.

L'Affidatario potrà citare nelle proprie referenze il lavoro svolto per il Committente, purché tale citazione non violi l'obbligo di riservatezza sui documenti dell'appalto.

ART. 30 - DISPOSIZIONI DIVERSE

Nel caso in cui i tecnici appartenenti alla Ditta si rechino presso utenti non in possesso di un impianto termico così come definito dalla vigente normativa e pertanto non assoggettabile ad ispezione, la Ditta non potrà pretendere alcun pagamento per la verifica effettuata.

ART. 31 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione avrà potere di risoluzione del contratto, escludendo qualsiasi pretesa di indennizzo da parte dell'affidatario nei seguenti casi:

- gravi e ripetuti inadempimenti o violazioni delle norme del presente capitolato;
- sospensione immotivata del servizio;
- in caso di cessione del contratto o subappalto senza approvazione della stazione appaltante;
- in caso di fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa.

In tali casi la Città metropolitana sarà tenuta a corrispondere all'appaltatore soltanto l'importo relativo al servizio effettivamente prestato sino al giorno di risoluzione del contratto.

L'appaltatore sarà soggetto, a titolo di penale, alla perdita del deposito cauzionale.

ART. 32 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati personali presenti nella documentazione prodotta dai concorrenti sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per i quali sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali.

ART. 33 - APPLICAZIONE DI NORME

Per quanto non specificatamente previsto nel presente capitolato, dovranno essere applicate le norme di cui alla legge n. 10/91; al DPR n. 412 del 26 Agosto 93; n. 551 del 21 Dicembre 99, D. L.vo 192/05, D. e ss.mm.ii., DPR 74/13 ed al "Regolamento per l'esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni sugli impianti termici degli edifici ai sensi del decreto legislativo 192/05 e ss.mm.ii. e del D.P.R. n. 74/2013" redatto da questa Amministrazione.